

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 13 NOVEMBRE 2012

N. 163



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 ottobre 2012, n. 1972

Cont. 1616/12/TG - Corte Costituzionale. Ricorso in via principale c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questione di legittimità costituzionale. Proposizione dell'impugnativa e conferimento dell'incarico difensivo al Prof. Avv. Alberto Lucarelli e all'Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

Pag. 36845

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 ottobre 2012, n. 1973

Cont. 1638/12/TG Corte Costituzionale. Ricorso in via principale c/Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 19, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con l. 7/08/2012, n. 135. Proposizione impugnativa e conferimento incarico difensivo: Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno, ed Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore Avvocatura Regionale.

Pag. 36846

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 ottobre 2012, n. 1985

Incarichi legali esterni. Condizioni di conferimento. Seguito e modifica della DGR n. 2848/2011. Disciplina transitoria.

Pag. 36848

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 ottobre 2012, n. 1986

Cont. n. 800/05/L - C.d.S. Regione Puglia c/ AIDA HOXHA. Ricorso incidentale avverso sentenza TAR Puglia - Lecce n. 1186/06. Competenze professionali Avv. Fulvio Mastroviti (Studio Associato). Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 36861

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 ottobre 2012, n. 1987

Cont. n. 6335/2001/CO. - Tribunale di Bari Sez. Lavoro - FEDELE Antonia c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Antonio De Feo. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 36862

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 ottobre 2012, n. 1989

Cont. 466/11/AL - TAR Lecce - E. s.r.l. c/ Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Pag. 36863

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 ottobre 2012, n. 1990

Cont. 465/11/AL - TAR Lecce - S. s.r.l. c/ Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Pag. 36864

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 ottobre 2012, n. 1991

Cont. 464/11/AL - TAR Lecce - A.I.L.G. s.r.l. c/ Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Pag. 36865

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 ottobre 2012, n. 1992

Cont. 458/11/AL - TAR Lecce - S. s.r.l. c/ Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Pag. 36866

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 ottobre 2012, n. 1993

Cont. 457/11/AL - TAR Lecce - N.V. s.r.l. c/ Regione Puglia - Non costituzione in giudizio

Pag. 36867

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 ottobre 2012, n. 1995

Cont. 408/11/AL - TAR Lecce - C. c/ Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Pag. 36868

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 ottobre 2012, n. 1996

Cont. 594/06/CA. Tribunale Bari. Società A.P. c/ Regione Puglia Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Francesco Caricato.

Pag. 36868

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 ottobre 2012, n. 1998

Cont. 1367/10/RO - Tribunale di Bari- Sezione Lavoro - C.A. c/ Regione Puglia + 2 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno avv. Mariangela Rosato.

Pag. 36870

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2000

Cont. n. 1809/00/B/TO - TAR Bari - M.V. c/ R.P. - Ratifica mandato difensivo a legale interno Avv. Maddalena Torrente.

Pag. 36871

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2001

Cont. n. 1656/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. C.M./ Regione Puglia - Comune di San Donato di Lecce- Ricorso in appello avverso la sentenza n. 104/2012 TAAR Lecce. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Pag. 36872

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2006

Cont. n. 2787/1997/CO - Corte d'Appello di Milano - Società Prodotti Antibiotici s.p.a. c/ Regione Puglia e Gestione Liquidatoria USL BA/9 - Debiti pregressi. Impugnazione sentenza Tribunale di Milano n. 10186/2002 - Competenze professionali avv. Matteo Rossi (Studio Associato). Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 36873

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2007

Cont. n. 2956/2003/GR. - Consiglio di Stato - COMUNE DI TERLIZZI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Prof. Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 36875

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2008

Cont. n. 2956/2003/GR. - Consiglio di Stato - COMUNE DI TERLIZZI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 36876

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2009

Cont. n. 1093/05/L. - Commissione Tributaria Provinciale di Bari. Ricorso della società LOMBARDI ECO-

LOGIA S.r.l. c/ Regione Puglia Impugnazione cartella di pagamento per tributi deposito scarica. Competenze professionali Avv. Paolo Marra. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 36877

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2010

Cont. n. 5496/2001/DL (coll. cont. n. 724/96/DL)-Tribunale di Bari - Avv. Alfonso Palieri c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 36879

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2011

Contt. nn. 2307-2308-2309/96/L. - T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce - Scialpi Teresa Immacolata +2 c/. Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Bruno Amendolito. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 36880

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2012

Cont. n. 2744/07/B. - Corte d'Appello di Taranto - REGIONE PUGLIA C/ ALBANO Luciano + 2. Competenze Avv. Quintino Lobello. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 36882

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2021

Cont. n. 1215/12/BU. Consiglio di Stato - Roma -. I.P. S.p.a. / Regione Puglia e Comune di Bari. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 36883

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2059

Cont. n. 515/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. S.G.+2./ Comune di Grottaglie e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Pag. 36884

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2012, n. 1972

Cont. 1616/12/TG - Corte Costituzionale. Ricorso in via principale c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questione di legittimità costituzionale. Proposizione dell'impugnativa e conferimento dell'incarico difensivo al Prof. Avv. Alberto Lucarelli e all'Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue la V. Presidente Capone:

- con l'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, il legislatore statale ha introdotto obblighi generalizzati di dismissione/privatizzazione delle società partecipate dalle pubbliche Amministrazioni;
- in sede di conversione in legge (l. 7 agosto 2012, n. 135), il legislatore ha modificato l'art. 4 cit., introducendovi la previsione di ipotesi in cui, a date condizioni, è ammesso l'espletamento di servizi mediante società partecipate dalle pp.AA. (in particolare, commi 3 e 3 sexies);
- nonostante l'introduzione di siffatte ipotesi di ammissibilità, la norma incide sensibilmente sul potere di auto-organizzazione degli Enti territoriali (e delle Regioni in particolare), comprimendo margini di autonomia costituzionalmente garantiti;
- i profili di illegittimità risiedono prima facie nella contrarietà di parte dell'art. 4 cit. con lo spirito del titolo V, parte II, Cost. e con l'assetto delle competenze ivi fissato, informato alla valorizzazione dell'autonomia degli enti territoriali, che, alla luce di tale normativa, sono, di fatto, spogliati degli strumenti e dei margini di operatività che dovrebbero loro spettare; inoltre, vengono meno del tutto i principi di autonomia e autarchia, consacrati anche in ambito sovranazionale, che spettano agli enti locali in sede di determinazione delle proprie scelte in materie

cruciali, quali, ad esempio, i SPL. La marginalizzazione del ricorso alle società cd. in house di cui al co. 8 costituisce un'ulteriore compressione dell'autonomia degli enti territoriali nell'individuazione dei modelli organizzativi più idonei per l'erogazione dei propri servizi, contrario, oltre che alle disposizioni costituzionali sopra richiamate (e allo stesso art. 5 Cost.), finanche al diritto comunitario, che non fissa gli stessi severi limiti all'applicazione di modelli pubblici, in ossequio al principio di neutralità di cui all'art. 345 TFUE. Inoltre, va rilevato il travisamento dell'impianto della cd. "Costituzione economica" (cfr., soprattutto, artt. 41, 42 e 43 Cost.), in relazione ad una normativa che altera irrimediabilmente l'equilibrio tra proprietà pubblica e privata; tra impresa pubblica e privata, con un facilmente prevedibile deficit patrimoniale (si tratta di vere e proprie dismissioni), nonché in termini di tutela dell'interesse generale;

- si reputa pertanto necessario promuovere impugnazione in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale avverso il citato art. 4, con particolare, anche se non esclusivo, riferimento ai commi 1 e 8;
- si ritiene, altresì, di affidare l'incarico difensivo al Prof. Avv. Alberto Lucarelli ed all'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, avv. Vittorio Triggiani, i quali rinunciano ad ogni compenso, in virtù della gratificazione morale e del prestigio derivanti dall'espletamento dell'incarico, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate.

(Valore della controversia: particolare interesse; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.

La presumibile spesa complessiva di euro 3.500,00 per il rimborso delle spese vive da sostenersi per l'espletamento dell'incarico sarà finanziata per l'importo di euro 3.000,00 con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) e per l'importo di euro 500,00 con le disponibilità del capitolo 3060 (U.P.B. 08.08.01) del bilancio in corso. All'impegno della spesa di euro 3.000,00 sul capitolo 1312 si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

- di impugnare in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale l'art. 4, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con l. 7 agosto 2012, n. 135 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini");
- di nominare procuratori e difensori della Regione Puglia il Prof. Avv. Alberto Lucarelli e l'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, avv. Triggiani, i quali rinunciano ad ogni compenso, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate;
- di notificare il presente provvedimento al professionista esterno incaricato, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2012, n. 1973

Cont. 1638/12/TG Corte Costituzionale. Ricorso in via principale c/Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 19, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con l. 7/08/2012, n. 135. Proposizione impugnativa e conferimento incarico difensivo: Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno, ed Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore Avvocatura Regionale.

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V. Presidente Capone:

- con l'art. 19 del d.l. 95/2012, convertito con l. 135/2012, il legislatore statale è intervenuto nuovamente nella materia delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni, dettando una disciplina inficiata da molteplici profili di illegittimità costituzionale, con particolare evidenza per quanto attiene alla invasione delle competenze costituzionalmente spettanti alle Regioni ed agli enti locali territoriali;
- in particolare, l'art. 19, comma 1, lett. a), si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. p), nonché con l'art. 117, terzo e quarto comma e con l'art. 118, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui include tra le funzioni fondamentali dei comuni anche funzioni ricadenti in materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale;
- l'art. 19, comma 1, lett. d), collide con l'art. 117, quarto comma, e con l'art. 118, primo comma, Cost., nella parte in cui pretende di rivolgersi anche a funzioni amministrative riconducibili a materie di competenza legislativa residuale delle regioni, nonché con l'art. 123, ultimo comma, Cost., invadendo la potestà statutaria regionale;
- l'art. 19, comma 1, lett. e), si pone in contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettera p), e quarto comma Cost. in quanto la legislazione ordinaria dello Stato non dispone della competenza a regolare l'istituzione e l'organizzazione delle unioni di comuni;

- l'art. 19, commi da due a sei, nella parte in cui dettano una nuova articolata disciplina sulle procedure di istituzione, la delimitazione territoriale e la struttura organizzativa delle unioni di comuni, regolando altresì le funzioni che le unioni di comuni sono destinate a svolgere e prevedendo inoltre alcune specifiche disposizioni aventi diretta ed immediata finalità di contenimento della spesa pubblica, contrastano con l'art. 117, secondo comma, lett. p), terzo e quarto comma, con l'art. 118, secondo comma, nonché l'art. 119, primo, secondo e sesto comma Cost., violando i criteri di riparto della competenza legislativa regionale nelle materie di potestà concorrente, invadendo ambiti materiali affidati alla competenza regionale di tipo residuale (in primis quello concernente per l'appunto le unioni di comuni) e violando altresì le disposizioni costituzionali in materia di autonomia finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'autonomia impositiva degli enti territoriali, dell'autonomia di spesa nel rispetto dei soli limiti del coordinamento della finanza pubblica, nonché della disponibilità di un proprio patrimonio;
- si reputa pertanto necessario promuovere impugnazione in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale avverso le citate disposizioni anche alla luce della impugnazione a suo tempo presentata dalla Regione Puglia con il ricorso iscritto al n. 141 del Reg. ric. 2011 della Corte Costituzionale - attualmente ancora pendente - avverso la disciplina contenuta nell'art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, come convertito dalla l. n. 148 del 2011, disciplina che proprio l'art. 19 del d.l. n. 95 del 2012 ha provveduto in larga parte a sostituire;
- si ritiene, altresì, di affidare l'incarico difensivo al Prof. Avv. Marcello Cecchetti ed all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, Avv. Vittorio Triggiani;
- il compenso pattuito con il Prof. Avv. Marcello Cecchetti ammonta a complessivi euro 6.000,00 (fase studio euro 2.125,00, fase introduttiva euro 1.375,00, fase decisoria euro 2.500,00), oltre IVA, CAP e spese documentate;
- l'Avvocato Coordinatore rinuncia a qualsiasi compenso e/o rimborso di spese;

(Valore della controversia: particolare interesse; Settore di Spesa: Enti Locali)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.28/2001 E.S.M.E.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 8.540,40 è composta come di seguito indicata e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.B.P. 0.4.1.) del bilancio in corso:

euro 7.540,40 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato; euro 1.000,00 (importo presumibile) per spese vive da rimborsare al professionista esterno.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad euro 3.000,00 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di impugnare in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale l'art. 19, comma 1, lettere a), d) e), nonché commi da 2 a 6 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con l. 7 agosto 2012, n. 135 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini");

- di nominare procuratori e difensori della Regione Puglia il prof. Avv. Marcello Cecchetti e l'avvo-

cato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, avv. Vittorio Triggiani;

- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 1985

Incarichi legali esterni. Condizioni di conferimento. Seguito e modifica della DGR n. 2848/2011. Disciplina transitoria.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2848 del 20.12.2011 la Giunta Regionale, in attuazione delle novelle legislative in materia di professioni introdotte dall'art. 3, comma 5, lettera d), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con l. 14 settembre 2011, n. 148, e dall'art. 10, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha stabilito le condizioni di conferimento degli incarichi legali esterni, approvando contestualmente lo schema di convenzione tipo da sottoscrivere con il professionista all'atto del conferimento dell'incarico.

Con la citata deliberazione è stato recepito il principio della pattuizione preventiva dei compensi da determinarsi sulla base dei parametri della complessità dell'incarico, dell'importanza dell'opera e, al minimo, del decoro della professione.

In seguito, è intervenuto il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27, che all'art. 9, comma 4, ribadisce la necessità che il compenso venga pattuito al momento dell'incarico professionale, ponendo in capo al professionista l'onere di rendere noto al cliente il grado di com-

piessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, e di indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso del professionista, il citato art. 9, comma 1, prevede l'emanazione di parametri mediante Decreto Ministeriale. La giurisprudenza ha peraltro evidenziato la possibilità, fino all'emanazione dei parametri ministeriali, di assumere comunque a riferimento la previgente tariffa professionale (T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 12 aprile 2012, n. 369; Tribunale Modena, Sez. I, 13 marzo 2012, n. 485), ed in tal senso si è orientata finora la prassi regionale.

A seguito di tale sopravvenienza normativa, la Giunta Regionale, approvando una comunicazione del Presidente (AVV/COM/2012/0001), ha dato mandato all'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale di promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro, con la partecipazione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Puglia, per l'individuazione di parametri e criteri oggettivi "*in sintonia con i criteri proposti dal Consiglio Nazionale Forense, ovvero con quelli che, si auspica a breve, saranno emanati dal Ministero della Giustizia*".

Il gruppo di lavoro convocato dal Coordinatore dell'Avvocatura si è insediato in data

11 settembre 2012, con la partecipazione di rappresentanti degli Ordini di Bari, Trani, Lucera e Lecce.

Nelle more della definizione dei nuovi criteri, è intervenuta l'emanazione del DM Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (in G.U. 22 agosto 2012), in vigore dal 23 agosto 2012.

I criteri fissati da tale provvedimento normativo, ancorché non direttamente applicabili nei rapporti tra professionista e cliente e sebbene riferiti alla sola liquidazione giudiziale dei compensi, possono costituire oggi un significativo riferimento su cui fondare, sia pure in via analogica e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, la predeterminazione dei compensi.

Pertanto, si ritiene opportuno disporre che in via transitoria - fino alla definizione dei criteri regionali in corso di elaborazione - la pattuizione preventiva

dei compensi con i legali esterni della Regione debba avvenire alla luce dei parametri fissati con DM Giustizia 20.7.2012, n. 140.

A tali fini, il compenso verrà predeterminato ed articolato per fasi attraverso la stipula di una convenzione che fisserà importi determinati, mediante gli aumenti o gli abbattimenti in seguito specificati, sulla base dei parametri medi di cui alle tabelle riassuntive allegate al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, mutate dal documento elaborato dal Consiglio dell'Ordine di Bari, ed alla luce dei criteri fissati dal DM 140/2012, in quanto applicabili.

In particolare, per le cause di valore determinato si terrà conto dei valori medi indicati nelle predette tabelle riassuntive, sui quali verrà applicato un abbattimento del 25%.

In relazione alle cause di valore indeterminabile ed all'attività giudiziale penale verranno applicati:

- valori base per i giudizi di ordinaria importanza (risultanti dall'applicazione, ai parametri medi di cui alle tabelle allegate, di un abbattimento del 30%);
- valori intermedi per i giudizi di particolare interesse (risultanti dall'applicazione, ai parametri medi di cui alle tabelle allegate, di un incremento del 25%);
- valori massimi per i giudizi di straordinaria importanza (coincidenti con i valori massimi di cui alle tabelle allegate).

In ipotesi di procedimenti cautelari in corso di causa, verranno previsti in convenzione ulteriori compensi, riferiti alla fase introduttiva ed alla fase decisoria del procedimento incidentale e determinati in base ai parametri applicabili per le corrispondenti fasi di merito in base ai suindicati criteri.

La Giunta Regionale, in ipotesi di eccezionale rilievo, potrà prevedere compensi in deroga ai suddetti parametri.

La liquidazione del compenso avverrà in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività concretamente svolta dal professionista. Non saranno possibili revisioni in aumento dei compensi concordati.

Al professionista sarà corrisposto un acconto nella misura del 30% del compenso pattuito, oltre

IVA e CPA, e un importo pari al contributo unificato, ove dovuto. Al saldo verranno rimborsate le spese vive documentate.

Ai fini dell'applicazione del nuovo sistema transitorio di pattuizione preventiva dei compensi lo schema di convenzione in uso viene rimodulato, come dal testo allegato alla presente deliberazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto e compatibilmente con il criterio di forfettizzazione anticipata del compenso dianzi delineato, si rinvia alle disposizioni di cui al DM 140/2012.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di stabilire che in via transitoria, fino all'adozione di specifici criteri regionali in corso di elaborazione, la pattuizione dei compensi spettanti agli avvocati esterni debba avvenire alla luce dei parametri fissati con DM Giustizia 20.7.2012;

2. che, a tali fini, il compenso verrà predeterminato ed articolato per fasi attraverso la stipula di una convenzione che fisserà importi determinati, mediante gli aumenti o gli abbattimenti in seguito specificati, sulla base dei parametri medi di cui alle tabelle riassuntive allegate al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, mutate dal documento elaborato dal Consiglio dell'Ordine di Bari ed alla luce dei criteri fissati dal DM 140/2012, in quanto applicabili.

In particolare, per le cause di valore determinato si terrà conto dei valori medi indicati nelle predette tabelle riassuntive, sui quali verrà applicato un abbattimento del 25%.

In relazione alle cause di valore indeterminabile ed all'attività giudiziale penale verranno applicati:

- valori minimi per i giudizi di ordinaria importanza (risultanti dall'applicazione di un abbattimento del 30% ai parametri medi di cui alle tabelle allegate);
- valori intermedi per i giudizi di particolare interesse (risultanti dall'applicazione di un incremento del 25% ai parametri medi di cui alle tabelle allegate);
- valori massimi per i giudizi di straordinaria importanza (coincidenti con i valori massimi di cui alle tabelle allegate);
- in ipotesi di procedimenti cautelari in corso di causa, verranno previsti in convenzione ulteriori compensi, riferiti alla fase introduttiva ed alla fase decisoria del procedimento incidentale e determinati in base ai parametri applicabili per le corrispondenti fasi di merito in base ai suindicati criteri.

La Giunta Regionale, in ipotesi di eccezionale rilievo, potrà prevedere compensi in deroga ai suddetti parametri;

3. che la pattuizione del compenso verrà formalizzata attraverso la stipula di una convenzione conforme allo schema allegato; all'atto del conferimento dell'incarico al professionista sarà

corrisposto un acconto nella misura del 30% del compenso pattuito, oltre IVA e CPA, e un importo pari al contributo unificato, ove dovuto. Al saldo verranno rimborsate le spese vive documentate;

4. che la liquidazione del compenso avverrà in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività concretamente svolta dal professionista. Non saranno possibili revisioni in aumento dei compensi concordati;
5. che per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al DM 140/2012, compatibilmente con il criterio di forfettizzazione anticipata del compenso sopra delineato;
6. di dare atto che il presente provvedimento integra e modifica la deliberazione di Giunta Regionale n. 2848 del 20.12.2011, che resta confermata per la sola parte non incompatibile; il punto 3 del dispositivo della DGR 2848/2011 è soppresso;
7. di riservarsi di modificare ed integrare la disciplina del conferimento degli incarichi risultante dal presente atto e dalla deliberazione n. 2848/2011 all'esito dell'esame dei parametri e criteri da individuarsi a cura del gruppo di lavoro costituito presso l'Avvocatura Regionale;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Puglia, a cura dell'Avvocatura Regionale;
9. il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Tabella: per ciascuna fase, viene indicato il valore medio di liquidazione e, di seguito, il valore minimo e massimo

TRIBUNALE ORDINARIO - GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO									
FASE	Fino a	da 25.000 a 50.000	da 50.001 a 100.000	da 100.001 a 500.000	da 500.001 a 1.500.000	Indeter-	Indeter-		
						minato	minato		
studio	550	1.200	1.900	3.250	5.400	1.200	1.200		
Min - Max	275 - 880	600 - 1920	950 - 3040	1625 - 5200	2700 - 8640	600	600		
Introduttiva	300	600	1.000	1.650	2.700	600	600		
Min - Max	150 - 480	300 - 960	500 - 1600	825 - 2640	1350 - 4320	300	300		
Istruttoria	550	1.200	2.000	3.250	5.400	1.200	1.200		
Min - Max	165 - 1375	360 - 3000	600 - 5000	975 - 7475	1620 - 10800	360	360		
decisoria	700	1.500	2.600	4.050	6.750	1.500	1.500		
Min - Max	350 - 1120	750 - 2400	1300 - 4160	2025 - 6480	3375 - 10800	750	750		
es.mobiliare	400	800	1.300	2.100	3.600	800	800		
Min - Max	200 - 640	400 - 1280	650 - 2080	1050 - 3360	1800 - 5760	400	400		
es.immobil.	900	1.800	2.900	4.800	8.100	1.800	1.800		
Min - Max	450 - 1440	900 - 2880	1450 - 4640	2400 - 7680	4050 - 12960	900	900		

Corte Appello - Tributario Il grado - Amministrativo e Contabile I grado									
FASE	Fino a	da 25.001 a 50.000	da 50.001 a 100.000	da 100.001 a 500.000	da 500.001 a 1.500.000	Indeter-	Indeter-		
						minato	minato		
studio	660	1.440	2.280	3.900	6.480	1.440	1.440		
Min - Max	330 - 1056	720 - 2304	1140 - 3648	1950 - 6240	3240 - 10368	720	720		
Introduttiva	360	720	1.200	1.850	3.240	360	360		
Min - Max	180 - 576	360 - 1152	600 - 1920	825 - 2640	1620 - 5184	360	360		
Istruttoria	660	1.440	2.400	3.250	6.480	1.440	1.440		
Min - Max	198 - 1650	432 - 3600	720 - 6000	975 - 7475	1944 - 12960	432	432		
decisoria	840	1.800	3.120	4.050	8.100	1.800	1.800		
Min - Max	420 - 1344	900 - 2880	1560 - 4992	2025 - 6480	4050 - 12960	900	900		
es.mobiliare	480	960	1.560	2.100	4.320	480	480		
Min - Max	240 - 768	480 - 1536	780 - 2496	1050 - 3360	2160 - 6912	480	480		
es.immobil.	1.080	2.160	3.480	4.800	9.720	1.800	1.800		
Min - Max	540 - 1728	1080 - 3456	1740 - 5568	2400 - 7680	4860 - 15552	900	900		

Tabella: per ciascuna fase, viene indicato il valore medio di liquidazione (ove esistente) e, di seguito, il valore minimo e massimo

GIUDICE DI PACE										
FASE studio	Fino a	5.000	da 5.001 a 25.000	25.001 a 50.000	50.001 a 100.000	100.001 a 500.000	500.001 a 1.500.000	1.500.001 a 5.000.000	5.000.001 a 10.000.000	Indeter- minato
Min - Max	300	480	165	528	720	1.140	1.950	3.240	3.240	720
introduttiva	150	180	180	360	1824	600	990	1.620	1.620	360
Min - Max	75	240	90	288	960	300	495	810	810	180
Istruttoria	300	330	330	720	3000	1.200	1.950	3.240	3.240	720
Min - Max	60	600	99	825	1800	360	585	972	972	216
decisione	400	420	420	900	2496	1.560	2.430	4.050	4.050	900
Min - Max	120	520	210	672	1440	780	1215	2025	2025	450

PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE			
Fino a	5.000	da 5.001 a 500.000	500.001 a 1.500.000
Min - Max	50	700	1.000

PRECETTO			
Fino a	5.000	da 5.001 a 500.000	500.001 a 1.500.000
Min - Max	20	150	600

PROCEDIM. ESPROPRIAZ. PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO						
Fino a	25.000	da 25.001 a 50.000	50.001 a 100.000	100.001 a 500.000	500.001 a 1.500.000	Indeter- -minato
val. medio	360	720	1.170	1.890	3.240	720
Min - Max	180	360	585	945	1620	360

Tabelle: per ciascuna fase, viene indicato il valore medio di liquidazione (ove esistente) e, di seguito, il valore minimo e massimo

AFFARI TAVOLARI										
Fino a		da 25.001 a 50.000		da 50.001 a 100.000		da 100.001 a 500.000		da 500.001 a 1.500.000		Indeter-
324		648		1.053		1.701		2.916		648
Min - Max		324		526,5		850,5		1458		324
		1036,8		1684,8		2721,6		4665,6		1620

CASSAZIONE - MAGISTRATURE SUPERIORI - TRIBUNALE EU										
Fino a		da 25.001 a 50.000		da 50.001 a 100.000		da 100.001 a 500.000		da 500.001 a 1.500.000		Indeter-
720		1.600		2.640		4.320		7.200		1.600
Min - Max		800		1320		2160		3600		800
		1.000		1.650		2.700		4.500		1.000
Min - Max		500		825		1350		2250		500
		1.900		3.135		5.130		8.550		1.900
Min - Max		950		1567,5		2565		4275		950
		3230		5016		8208		13680		4750

CORTE COSTITUZIONALE - ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI										
Fino a		da 25.001 a 50.000		da 50.001 a 100.000		da 100.001 a 500.000		da 500.001 a 1.500.000		Indeter-
765		1.700		2.805		4.590		7.650		1.700
Min - Max		850		1402,5		2295		3825		850
		1.100		1.815		2.970		4.950		1.100
Min - Max		550		907,5		1485		2475		550
		2.000		3.300		5.400		9.000		2.000
Min - Max		1000		1650		2700		4500		1000
		3400		5280		8640		14400		5000

Tabella: per ciascuna fase, viene indicato il valore medio di liquidazione (ove esistente) e, di seguito, il valore minimo e massimo

PENALE: TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA						
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISORIA	ESECUTIVA	
Min - Max	150 - 1200	300 - 900	270 - 1800	270 - 900	10 - 1350	30

PENALE: GIUDICE DI PACE						
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISORIA	ESECUTIVA	
Min - Max	120 - 960	240 - 720	216 - 1440	216 - 720	9 - 1080	27

PENALE: G.I.P. - G.U.P.						
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISORIA	ESECUTIVA	
Min - Max	180 - 1440	360 - 1080	324 - 2160	324 - 1080	12 - 1620	36

PENALE: TRIBUNALE COLLEGALE						
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISORIA	ESECUTIVA	
Min - Max	195 - 1560	390 - 1170	351 - 2340	351 - 1170	13 - 1755	39

Tabella: per ciascuna fase, viene indicato il valore medio di liquidazione (ove esistente) e, di seguito, il valore minimo e massimo

PENALE: CORTE DI APPELLO E TRIB. SORVEGLIANZA						
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA		ISTRUTTORIA		ESECUTIVA
	480	960	1.440	1.440	2.160	32 (per ora o fraz.)
Min - Max	240 - 1920	480 - 1440	432 - 2880	432 - 2160	16 - 48	

PENALE: CORTE D'ASSISE D'APPELLO						
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA		ISTRUTTORIA		ESECUTIVA
	780	1.560	2.340	2.340	3.510	52 (per ora o fraz.)
Min - Max	390 - 3120	780 - 2340	702 - 4680	702 - 3510	26 - 78	

PENALE: MAGISTRATURE SUPERIORI						
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA		ISTRUTTORIA		ESECUTIVA
	960	1.920	2.880	2.880	4.320	64 (per ora o fraz.)
Min - Max	480 - 3840	960 - 2880	864 - 5760	864 - 4320	32 - 96	

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE E DI RAPPRESENTANZA

(cont. _____)

La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro 31, in persona dell'Avv. Vittorio Triggiani, nella sua qualità di Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, domiciliato presso la Sede dell'Ente,

e
l'Avv. _____, nato a Bari il _____, con studio in _____
_____, CF _____,
P.IVA _____

PREMESSO

che le parti, come innanzi indicate, intendono con il presente atto disciplinare il rapporto di affidamento di incarico professionale per il contenzioso _____ in conformità a quanto statuito con DRG n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. _____, deliberazioni che il professionista officiato, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di approvare e recepire integralmente, compresi gli allegati.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1) OGGETTO DELL'INCARICO.

La Regione Puglia affida all'Avv. _____, che accetta, l'incarico di rappresentarla e difenderla nel giudizio pendente innanzi al _____, proposto da/contro _____

L'incarico è conferito solo per il suddetto grado di giudizio. Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

ART. 2) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

Il compenso per le prestazioni professionali inerenti il presente incarico viene così pattuito, in applicazione delle tabelle allegate alla DGR n. _____. In particolare, il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito in _____;

ai fini della stipula della presente convenzione viene fatta applicazione dei parametri di cui alla Tabella [TITOLO DELLA TABELLA], scaglione [INDICARE SCAGLIONE DI VALORE], valore [INDICARE SE MINIMO, MEDIO O MASSIMO], diminuiti o incrementati del ___ % [INDICARE PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO/INCREMENTO], in relazione alle seguenti fasi del giudizio [ELIMINARE FASI NON PREVISTE]:

- studio: importo _____
 - introduttiva: importo _____
 - istruttoria: importo _____
 - decisoria: importo _____
 - es. mobiliare: importo _____
 - es. immobiliare: importo _____
- Totale: _____

L'incarico viene dunque conferito a fronte di un corrispettivo complessivo presunto pari ad euro _____, oltre IVA, CPA e spese quantificabili in euro _____. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Sul predetto compenso la Regione provvederà ad erogare un acconto di euro _____, comprensivo di IVA e CPA e – se ricorre il caso – le spese di contributo unificato, pari ad euro _____. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività effettivamente svolta dal professionista. Da tale importo verrà sottratto l'acconto versato.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ., il professionista riconosce che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della Professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

Si tratta di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010.

ART. 3) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO.

Il Professionista è tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il Professionista deve far pervenire all'Avvocatura Regionale la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente l'Avvocatura, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, motivi aggiunti, provvedimenti del Giudice), nonchè da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

Il Professionista è tenuto a richiedere la riunione dei giudizi aventi il medesimo oggetto.

ART 4) OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA.

Il Professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la Regione o con i suoi Enti strumentali o nei quali la Regione sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente all'Avvocatura Regionale l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a far osservare le stesse norme dagli Avvocati corrispondenti;
- a non azionare procedure monitorie in danno della Regione prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento.

Il professionista comunica gli estremi della propria assicurazione da RC professionale:

Compagnia: _____, numero polizza: _____ data di scadenza _____, massimale _____, e si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni d'incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss del cod. civ. e revocare il mandato conferito.

ART.5) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE .

Il Professionista incaricato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARA:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;

- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione o con i suoi Enti strumentali o nei quali comunque la Regione sia interessata.

ART. 6) ONERI FISCALI.

La presente scrittura è redatta in triplice originale ed è soggetta a trascrizione in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

ART. 7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi e per l'effetto del Dlgs 196/2003, con il presente atto l'Avv. _____ viene nominato, per conto del titolare Regione Puglia – Giunta Regionale, responsabile esterno del trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari relativi al contenzioso affidatogli. Ai sensi dell'art. 29 del Dlgs citato la Regione Puglia informa che i dati forniti dall'Avvocato incaricato saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico e non saranno oggetto di diffusione. La nomina a responsabile esterno del trattamento avrà validità per il tempo di durata dell'incarico conferito e cesserà a completamento dell'incarico. Il responsabile esterno è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Dlgs 196/2003. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare tutte le idonee misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del Dlgs 196/2003.
- di adottare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del Dlgs 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31 del medesimo decreto;
- informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati secondo quanto previsto dall'art.13 del Dlgs 196/2003;

-trasmettere tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante.

ART. 8) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

Avv. _____

L'Avvocato Coordinatore _____

Bari, _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il Professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2 (Determinazione del compenso), 3 (Modalità di espletamento dell'incarico) e 4 (Obblighi del Professionista).

LCS

Avv. _____

L'Avvocato Coordinatore _____

Bari, _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 1986

Cont. n. 800/05/L - C.d.S. Regione Puglia c/ AIDA HOXHA. Ricorso incidentale avverso sentenza TAR Puglia - Lecce n. 1186/06. Competenze professionali Avv. Fulvio Mastroviti (Studio Associato) Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con sentenza n. 1186/06 il T.A.R. Puglia sez. di Lecce, in accoglimento parziale del ricorso proposto dalla sig.ra Aida Hoxha, annullava la determinazione assunta nella conferenza di servizi del 27/01/2005 concernente l'istituzione dell'area naturale protetta "Isola di Sant'Andrea e litorale Punta Pizzo";
- con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 03/05/2006, il Comune di Gallipoli, controinteressato, proponeva appello dinanzi al C.d.S. avverso la sentenza n. 1186/06 del T.A.R. Lecce;
- con deliberazione n. 1749 del 28/11/2006 la G.R. ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza dall'Assessore ai LL.PP, dott. Onofrio Introna, all'uopo delegato dal Presidente in data 27/10/2006, all'avv. Fulvio Mastroviti, deliberava di proporre appello incidentale dinanzi al C.d.S. per la riforma della succitata sentenza;
- il giudizio si concludeva con Decisione n. 369/2007 del 1° Dicembre 2006, resa dal Consiglio di Stato, Sez. VI, che annullava la sentenza impugnata a motivo della rinuncia agli effetti di questa da parte della Edilcon 2 s.r.l. (appellante incidentale), senza rinvio al T.A.R., con compensazione delle spese;
- L'Avv. Mastroviti, esaurita la propria attività, trasmetteva alla Regione Puglia, in data 12/02/2007 nota specifica, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 15/02/2007 Prot. n. 11/L/5006, per un importo complessivo di euro 4.638,75, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale n. 825 del 1/12/2006;

- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nel minor importo di euro 1.773,81, al lordo di ritenuta d'acconto;
- considerato che il provvedimento di conferimento incarico all'Avv. Mastroviti non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 1.773,81 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012- in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E.S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 1.773,81 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 1.773,81 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale e, per questi allo "Studio Legale Associato avv. Mastroviti e Rizzo", si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 1.773,81, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Fulvio Mastroviti;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 1.773,81, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 1987

Cont. n. 6335/2001/CO. - Tribunale di Bari Sez. Lavoro - FEDELE Antonia c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Antonio De Feo. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- in data 15/01/2001, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva all'Avvocato Antonio De Feo l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro nel giudizio proposto dalla sig.ra Fedele Antonia per il riconoscimento della invalidità civile e pertanto il diritto di percepire la relativa indennità;
- con deliberazione n. 1770 del 17.12.2001 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;
- con la medesima deliberazione la G.R., ha impegnato la spesa di £ 1.024.000 (euro 528,86) comprensivo di IVA e CAP quale acconto al prefato legale;
- la controversia si concludeva con sentenza n. 877 del 28.02.2004 resa dal Tribunale di Bari Sez. Lavoro che dichiarava il difetto di legittimazione passiva della regione Puglia, ponendo le spese di giustizia a carico dell'INPS;
- l'Avv. Antonio De Feo, esaurita l'attività, con nota del 21.09.2004 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di euro 3.278,71;
- l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Antonio De Feo, pari alla somma complessiva di euro 2.723,77 (al lordo delle ritenute);
- si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi euro 2.723,77, deman-

dando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Antonio De Feo;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro 2.723,77, ed alla connessa variazione del bilancio 2012;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.723,77 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Antonio De Feo, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 2.723,77, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di convalidare e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio per il pagamento di competenze professionali spettanti all'Avv. Antonio De Feo in relazione all'incarico di rappresentanza e difesa dallo stesso espletato nel cont. n. 6335/01/CO. dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro ed ammontante ad euro 2.723,77;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 1989

Cont. 466/11/AL - TAR Lecce - E. s.r.l. c/ Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso al TAR Lecce notificato il 14.3.2011, la società E. s.r.l. ha impugnato la graduatoria pubblicata sul Burp n. 11/2011 *“nella quale la Provincia di Brindisi ha indicato i soggetti ammessi al voucher alle imprese per acquisto consulenza specialistica, in esecuzione dell'Avviso Prov. BR/3/2010 (P.O. FSE 2007/2013) di cui alla Determinazione Dirigenziale 2.8.2010, n. 1357 (pubblicata sul BUR Puglia 19.8.2010, n. 135)”* e altri atti;
- con nota del 13.11.2011 prot. 33961, il Servizio Formazione Professionale ha comunicato che *“non si ravvisano ragioni per procedere alla costituzione in giudizio della Regione Puglia in quanto gli atti gravati sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione provinciale di Brindisi a seguito dell'adozione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1575 del 04/09/2008 avente ad oggetto 'Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province pugliesi'”*.

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non costituirsi nel giudizio illustrato in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 1990

Cont. 465/11/AL - TAR Lecce - S. s.r.l. c/ Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso al TAR Lecce notificato il 14.3.2011, la società S. s.r.l. ha impugnato la graduatoria pubblicata sul Burp n. 11/2011 *“nella quale la Provincia di Brindisi ha indicato i soggetti ammessi al voucher alle imprese per acquisto consulenza specialistica, in esecuzione dell'Avviso Prov. BR/3/2010 (P.O. FSE 2007/2013) di cui alla Determinazione Dirigenziale 2.8.2010, n. 1357 (pubblicata sul BUR Puglia 19.8.2010, n. 135)”* e altri atti;
- con nota del 13.11.2011 prot. 33961, il Servizio Formazione Professionale ha comunicato che *“non si ravvisano ragioni per procedere alla costituzione in giudizio della Regione Puglia in*

quanto gli atti gravati sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione provinciale di Brindisi a seguito dell'adozione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1575 del 04/09/2008 avente ad oggetto 'Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province pugliesi'".

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3 261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non costituirsi nel giudizio illustrato in premessa;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 1991

Cont. 464/11/AL - TAR Lecce - A.I.L.G. s.r.l. c/ Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso al TAR Lecce notificato il 14.3.2011, la società A.I.L.G. s.r.l. ha impugnato la graduatoria pubblicata sul Burp n. 11/2011 "nella quale la Provincia di Brindisi ha indicato i soggetti ammessi al voucher alle imprese per acquisto consulenza specialistica, in esecuzione dell'Avviso Prov. BR/3/2010 (P.O. FSE 2007/2013) di cui alla Determinazione Dirigenziale 2.8.2010, n. 1357 (pubblicata sul BUR Puglia 19.8.2010, n. 135)" e altri atti;
- con nota del 13.11.2011 prot. 33961, il Servizio Formazione Professionale ha comunicato che "non si ravvisano ragioni per procedere alla costituzione in giudizio della Regione Puglia in quanto gli atti gravati sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione provinciale di Brindisi a seguito dell'adozione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1575 del 04/09/2008 avente ad oggetto "Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province pugliesi".

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non costituirsi nel giudizio illustrato in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 1992

Cont. 458/11/AL - TAR Lecce - S. s.r.l. c/ Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso al TAR Lecce notificato il 10.3.2011, la società S. s.r.l. ha impugnato la graduatoria pubblicata sul Burp n. 11/2011 "nella quale la Provincia di Brindisi ha indicato i soggetti ammessi al voucher alle imprese per acquisto consulenza specialistica, in esecuzione dell'Avviso Prov. BR/3/2010 (P.O. FSE 2007/2013) di cui alla Determinazione Dirigenziale 2.8.2010, n. 1357 (pubblicata sul BUR Puglia 19.8.2010, n. 135)" e altri atti;
- con nota del 13.11.2011 prot. 33961, il Servizio Formazione Professionale ha comunicato che "non si ravvisano ragioni per procedere alla costituzione in giudizio della Regione Puglia in quanto gli atti gravati sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione provinciale di Brindisi a seguito dell'adozione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1575 del 04/09/2008 avente ad oggetto 'Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province pugliesi'".

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non costituirsi nel giudizio illustrato in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 1993

Cont. 457/11/AL - TAR Lecce - N.V. s.r.l. c/ Regione Puglia - Non costituzione in giudizio

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso al TAR Lecce notificato il 10.3.2011, la società N.V. ha impugnato la graduatoria pubblicata sul Burp n. 11/2011 "nella quale la Provincia di Brindisi ha indicato i soggetti ammessi al voucher alle imprese per acquisto consulenza specialistica, in esecuzione dell'Avviso Prov. BR/3/2010 (P.O. FSE 2007/2013) di cui alla Determinazione Dirigenziale 2.8.2010, n. 1357 (pubblicata sul BUR Puglia 19.8.2010, n. 135)" e altri atti;
- con nota del 13.11.2011 prot. 33961, il Servizio Formazione Professionale ha comunicato che "non si ravvisano ragioni per procedere alla costituzione in giudizio della Regione Puglia in

quanto gli atti gravati sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione provinciale di Brindisi a seguito dell'adozione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1575 del 04/09/2008 avente ad oggetto 'Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province pugliesi'".

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non costituirsi nel giudizio illustrato in premessa;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 1995

Cont. 408/11/AL - TAR Lecce - C. c/ Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso al TAR Lecce notificato il 4.3.2011, la società C. ha impugnato la graduatoria pubblicata sul Burp n. 11/2011 *“nella quale la Provincia di Brindisi ha indicato i soggetti ammessi al voucher alle imprese per acquisto consulenza specialistica, in esecuzione dell’Avviso Prov. BR/3/2010 (P.O. FSE 2007/2013) di cui alla Determinazione Dirigenziale 2.8.2010, n. 1357 (pubblicata sul BUR Puglia 19.8.2010, n. 135)”* e altri atti;
- con nota del 13.11.2011 prot. 33961, il Servizio Formazione Professionale ha comunicato che *“non si ravvisano ragioni per procedere alla costituzione in giudizio della Regione Puglia in quanto gli atti gravati sono di esclusiva competenza dell’Amministrazione provinciale di Brindisi a seguito dell’adozione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1575 del 04/09/2008 avente ad oggetto ‘Atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province pugliesi’”*.

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non costituirsi nel giudizio illustrato in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 1996

Cont. 594/06/CA. Tribunale Bari. Società A.P. c/ Regione Puglia Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Francesco Caricato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata

dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ritualmente notificato la Soc. Coop.va Agricola Pliniana impugnava dinanzi al Tar Lecce la nota provvedimento prot. n. 411 del 5.1.2006 con la quale l'UPA di Taranto richiedeva alla ricorrente il pagamento della somma di euro 88.677,18 ritenendo nella specie applicabile l'art. 16 della D.G. 1935/2000 che prevede la decadenza totale dalle provvidenze.
- Con sentenza n. 2436 del 12.4.2006 il Tar Lecce respingeva il suindicato ricorso.
- Con ricorso in appello la Soc. Agricola Pliniana impugnava la suindicata decisione dinanzi al C.D.S.
- Con sentenza n. 3886/2011 il C.d.S. dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
- Con atto di citazione, notificato in data 28/3/2012, l'Agricola Pliniana ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari per il prosieguo dello stesso.

Il Presidente della G.R. ravvisata, pertanto, la necessità di costituirsi dinanzi al Tribunale di Bari, attesa l'urgenza, con proprio provvedimento del 17/07/2012, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Francesco Caricato, già difensore dell'Ente nel giudizio svoltosi dinanzi al Consiglio di Stato.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad euro 4.850,00, comprensivo di IVA, CAP e spese, al lordo della ritenuta d'acconto, il tutto come concordato - giusta e-mail del 19-20/7/2012 - nonchè nella convenzione stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: euro 88.677,18; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.28/2001 es.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 4.850,00, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

euro 4.600,00, IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato; euro 250,00 per spese vive.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad euro 2.000,00, IVA e CAP inclusi.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari a mezzo dell'avv. Francesco Caricato;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 1998

Cont. 1367/10/RO - Tribunale di Bari- Sezione Lavoro - C.A. c/ Regione Puglia + 2 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno avv. Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 9/09/2010 e rubricato con il n. 2638/10 R.G. presso il Tribunale di Bari - sezione Lavoro, la Sig.ra C.A., assumendo di aver contratto il virus dell'epatite C (c.d. HCV) a seguito di emotrasfusioni effettuate presso la Divisione di Medicina Generale ed Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Civile di San Severo, chiedeva l'accertamento dell'ascrivibilità dell'infermità alla VII categoria della Tabella A allegata al D.P.R. 834/1981, ovvero ad altra categoria, nonché l'accertamento del diritto alla percezione dell'indennizzo di cui alla legge 25/02/1992 n. 210 e s.m.i. e, conseguentemente, la condanna del Ministero della Salute e/o della Regione Puglia, in via solidale o alternativa, all'effettiva corresponsione delle somme a tal titolo dovute, nella misura prevista in relazione alla VII categoria della Tabella A D.P.R. 834/1981, o alla diversa categoria meglio vista in corso di causa, con decorrenza dal 19 ottobre 2006 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della

domanda amministrativa), con arretrati ed interessi legali come per legge e con condanna alle spese legali;

- poiché nei giudizi de quo sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute, si è ritenuto opportuno costituirsi in giudizio al fine di eccepire la carenza di legittimazione della Regione Puglia;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 14.10.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

Valore della causa: indeterminabile.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Bari, illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;
- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- di dare atto, altresì, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2000

Cont. 1809/00/B/TO - TAR Bari - M.V. c/ R.P. - Ratifica mandato difensivo a legale interno Avv. Maddalena Torrente.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- il sig. Mastrandrea Vito, con ricorso al TAR Bari, chiedeva l'accertamento del proprio diritto a percepire l'indennità di rischio da radiazioni ex art. 1 L. 460/1988 ed art. 54 DPR 384/1990, nonché la monetizzazione del relativo congedo

ordinario, previsto dalla suddetta normativa, per il personale sottoposto professionalmente a rischio da radiazioni ionizzanti, non fruito - a suo dire - per causa imputabile alla USL Ba/10.

Ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi, il Presidente p.t della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R. conferiva in data 3/1/2001 mandato difensivo all'avv.to Maddalena Torrente, legale interno (in servizio presso l'ex Settore Legale della G.R.).

Rilevato che agli atti del fascicolo risulta mancante l'atto di ratifica, si propone che la G.R. provveda a ratificare, ora per allora, la decisione a suo tempo assunta.

(Valore della causa: Indeterminato; Settore di spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4 - comma IV, lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare in sanatoria, ora per allora, l'ope-

rato del Presidente p.t. della G.R. in merito al conferimento del mandato difensivo di cui in premessa all'avv. Maddalena Torrente;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2001

Cont. n. 1656/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. C.M./ Regione Puglia - Comune di San Donato di Lecce- Ricorso in appello avverso la sentenza n. 104/2012 TAAR Lecce. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso dell'11/11/2011, iscritto al n.2002/2010, la sig.ra C.M. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -, per l'annullamento, previa sospensione, il verbale della seduta del 25/2/2011 della Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 5 DPR n. 447/1998 ai fini dell'esame dell'istanza finalizzata alla realizzazione in variante urbanistica di un centro di raccolta e recupero di materie edilizie rivenienti dall'attività di costruzione, demolizione e scavi nel territorio del Comune di San Donato di Lecce; nonché il parere espresso dalla Regione Puglia - Servizio Urbanistica- P.O. di Lecce; la nota del Servizio regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche del 24/11/2010; e la nota del SUAP del Comune di San Donato di Lecce del 28/2/2011 prot. n.1680.
- Nel relativo giudizio si è costituita ritualmente la Regione Puglia, contestando la fondatezza del

ricorso, che è stato respinto dal TAR Lecce con la sentenza n.104/2012, avverso la quale la C.M. ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato;

- Data l'importanza della questione, confermata dal Servizio competente, e l'esito positivo del primo grado di giudizio, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi nel giudizio di appello e resistere all'impugnazione de qua.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 24/9/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica e Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e

dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in appello in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2006

Cont. n. 2787/1997/CO - Corte d'Appello di Milano - Società Prodotti Antibiotici s.p.a. c/ Regione Puglia e Gestione Liquidatoria USL BA/9 - Debiti pregressi. Impugnazione sentenza Tribunale di Milano n. 10186/2002 - Competenze professionali avv. Matteo Rossi (Studio Associato). Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese

legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con sentenza n. 10186 del 16/09/2002, il Tribunale di Milano dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia e condannava la Gestione Liquidatoria della ex USL BA/9 al pagamento della somma di € 32.950.404 in favore della società attrice "Società Prodotti Antibiotici";
- la predetta Società impugnava la citata sentenza chiedendo alla Corte di Appello di Milano la condanna anche della Regione Puglia, in via solidale con la Gestione Liquidatoria e di porre a carico delle stesse appellate le spese legali;
- il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio di appello, con proprio provvedimento di urgenza confermava in data 17/12/2003 il mandato difensivo all'avv. Matteo Rossi, già officiato nel giudizio di primo grado;
- con deliberazione n. 194 del 08/03/2007 la G.R. ratificava in sanatoria l'operato del Presidente;
- con sentenza n. 1598 del 22/06/2006 la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello proposto dalla Società e confermava la sentenza di prime cure relativamente al difetto di legittimazione passiva della Regione, condannando, altresì l'appellante a rifondere al medesimo Ente le spese del giudizio di appello per un importo di euro 3.564,01 oltre spese generali e accessori di legge;
- l'avv. Matteo Rossi, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 12/10/2006 prima nota specifica, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 18/10/2006 Prot.n. 21436, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto e dell'acconto percepito, di euro 4.925,81;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nel minor importo di euro 2.466,91, al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto erogato;
- considerato che il provvedimento di ratifica incaricato all'Avv. Rossi non prevedeva l'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con D.D. dell'Avvocatura Regionale n. 168/2007) è necessario che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 2.466,91, al lordo di rite-

nuta ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2012 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di euro 2.466,91 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professioni, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 2.466,91 (al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto) a favore dell'avv. Matteo Rossi e, per questi allo "Studio Legale Rossi e Associati, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O."Liquidazione

zione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 2.466,91, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Matteo Rossi;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.466,91, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2007

Cont. n. 2956/2003/GR. - Consiglio di Stato - COMUNE DI TERLIZZI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Prof. Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- in data 28/11/2003, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva agli Avvocati Francesco Paparella e Pietro Quinto l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio contro il Comune di Terlizzi, per l'annullamento della sentenza del TAR Bari n. 3164/2003;
- con deliberazione n. 255 del 15/03/2004 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;
- con la medesima deliberazione la G.R. ha impegnato la spesa di euro 500,00 comprensivo di IVA e CAP quale acconto per ciascun legale;
- la controversia si concludeva favorevolmente per l'Amministrazione con sent. n. 2234/11 resa dal Consiglio di Stato - Sez. IV, l'Avv. Francesco Paparella, esaurita l'attività, con nota del 06.07.2011, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettanti, allegando nota specifica per un importo complessivo di euro 2.476,60;
- l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Francesco Paparella, pari alla somma complessiva di euro 2.412,36 (al lordo delle ritenute);
- si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi euro 2.412,36, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Francesco Paparella;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro 2.412,36, ed alla connessa variazione del bilancio 2012;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.412,36 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Francesco Paparella, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 2.412,36, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio per il pagamento di competenze professionali spettanti all'Avv. Francesco Paparella in relazione all'incarico di rappresentanza e difesa dallo stesso espletato nel cont. n. 2956/03/GR. dinanzi al Consiglio di Stato, ed ammontante ad euro 2.412,36;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2008

Cont. n. 2956/2003/GR. - Consiglio di Stato - COMUNE DI TERLIZZI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali"

e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- in data 28/11/2003, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva agli Avvocati Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio contro il Comune di Terlizzi, per l'annullamento della sentenza del TAR Bari n. 3164/2003;
- con deliberazione n. 255 del 15/03/2004 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;
- con la medesima deliberazione la G.R. ha impegnato la spesa di euro 500,00 comprensiva di IVA e CAP quale acconto per ciascun legale;
- la controversia si concludeva favorevolmente per l'Amministrazione con sent. n. 2234/11 resa dal Consiglio di Stato - Sez. IV, l'Avv. Pietro Quinto, esaurita l'attività, con nota del 06.05.2011, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettanti, allegando nota specifica per un importo complessivo di euro 2.476,60;
- l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Pietro Quinto, pari alla somma complessiva di euro 2.412,36 (al lordo delle ritenute);
- si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi euro 2.412,36, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Pietro Quinto.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro 2.412,36, ed alla connessa variazione del bilancio 2012.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.412,36 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Pietro

Quinto, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 2.412,36, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio per il pagamento di competenze professionali spettanti all'Avv. Pietro Quinto in relazione all'incarico di rappresentanza e difesa dallo stesso espletato nel cont. n. 2956/03/GR. dinanzi al Consiglio di Stato, ed ammontante ad euro 2.412,36;

3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2009

Cont. n. 1093/05/L. - Commissione Tributaria Provinciale di Bari. Ricorso della società LOMBARDI ECOLOGIA S.r.l. c/ Regione Puglia Impugnazione cartella di pagamento per tributi deposito discarica. Competenze professionali Avv. Paolo Marra. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- La Società LOMBARDI ECOLOGIA S.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tribu-

taria Provinciale di Bari per l'annullamento, previa sospensiva, della cartella di pagamento con la quale la Regione Puglia aveva intimato il pagamento di complessivi euro 346.586,91 a titolo di sanzioni ed interessi per omesso/ ritardato versamento del tributo speciale per deposito in discarica annualità 1999;

- con deliberazione n.1656 del 22/11/2005 la G.R. ratificando, tra l'altro, il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente in data 19/09/2005 all'avv. Paolo Marra, deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi;
- la Commissione Tributaria Provinciale di Bari Sezione 08 con sentenza n. 207 del 25/05/2007 rigettava il ricorso, compensando le spese;
- L'Avv. Marra, esaurita la propria attività, trasmetteva alla Regione Puglia, in data 07/05/2008, nota specifica, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 13/05/2008 Prot. n. 11/L/12177, per un importo complessivo di euro 9.619,03, al lordo di ritenuta d'acconto e dell'acconto percepito, senza C.A.P. e I.V.A.;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nell'importo di euro 11.174,18, al lordo di ritenuta d'acconto e al netto dell'acconto;
- considerato che l'impegno di spesa assunto con la citata delibera di ratifica incarico, relativamente al giudizio in oggetto, non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con D.D. dell'ex Settore Legale n. 35 del 25/01/2006) è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 11.174,18 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 ES.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 11.174,18 relativa al riconoscimento del debito, a titolo paga-

mento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 11.174,18 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O."Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 11.174,18, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto di acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Paolo Marra;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 11.174,18 secondo le indicazioni contenute

nella sezione “Copertura finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell’Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2010

**Cont. n. 5496/2001/DL (coll. cont. n. 724/96/DL)-
Tribunale di Bari - Avv. Alfonso Palieri c/
Regione Puglia. Competenze professionali Avv.
Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito.
Variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile P.O.” Liquidazione spese legali” e confermata dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione l’avv. Alfonso Palieri conveniva in giudizio la Regione Puglia, dinanzi al Tribunale di Bari, per sentirla condannare al pagamento delle competenze maturate per l’attività professionale svolta nel giudizio R.P c/ ENAIP di

Bari(cont.n.724/96/DL), nella misura richiesta e non in quella liquidata dal preposto ufficio del Settore Legale con D.D. n. 103 del 28/03/2001;

- con deliberazione n. 150 del 26/02/2002 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito in via d’urgenza dal Presidente al legale interno Vito Guglielmi, deliberava di resistere nel giudizio in oggetto;
- al riguardo si rende necessario precisare che il contenzioso riportato nella citata delibera risulta erroneamente contraddistinto con il n. 724/96/DL anziché 5146/2001/DL;
- in corso di causa, con nota del 31/03/2004, l’avversa difesa proponeva di definire transattivamente la controversia, con compensazione delle spese di lite;
- con provvedimento n. 1632 dell’08/11/2004 la G.R., previo parere favorevole dell’avv. Guglielmi, deliberava di aderire alla proposta transattiva della controversia, seguita dall’estinzione del giudizio per inattività delle parti ai sensi dell’art. 309 c.p.c;
- il professionista, avendo esaurito la propria attività, con nota del 07/12/2004, acquisita agli atti del Settore Legale in pari data prot.n. 11/L/37669, chiedeva, tra l’altro, il pagamento dei compensi professionali per l’attività espletata a far tempo dal 01/01/2004, nella qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica, per l’importo complessivo di euro 956,99, al lordo di ritenuta d’acconto, redatta secondo le previsioni della DGR n° 3566/98, esecutiva delle disposizioni contenute nell’art. 11 della L.R. 22/97, disciplinante il rapporto di patrocinio legale tra la Regione e gli avvocati del libero foro;
- a seguito dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d’ufficio nella maggior somma di euro 983,88, al lordo di ritenuta, per effetto dell’incremento del contributo Cassa dal 2% al 4% e dell’aliquota I.V.A. passata dal 20% al 21%;
- tenuto conto della D.G.R. n. 2328 del 24/10/2011 (lettera F);
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all’Avv. Guglielmi non prevedeva l’assunzione dell’impegno di spesa per il giudizio in oggetto, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale

ufficiato per l'importo di euro 983,88 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 983,88, relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 983,88 (al lordo di ritenuta d'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 983,88 al lordo di ritenuta d'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 983,88 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.39/2011 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2011

Contt. nn. 2307-2308-2309/96/L. - T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce - Scialpi Teresa Immacolata +2 c/. Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Bruno Amendolito. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese

legali” e confermata dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con tre distinti ricorsi le dipendenti regionali Scialpi Teresa Immacolata, Fedele Liliana e D’Erchia Maria Luisa adivano il T.A.R. Lecce al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto all’inquadramento nella VII q.f. dall’01/02/1981 e nell’VIII q.f. dall’01/01/1983 sino al 01/10/1994 ed alla conseguente corresponsione delle differenze retributive spettanti;
- il T.A.R. Lecce con ordinanze nn.1589, 1588, 1587 del 23/10/1996 accoglieva le istanze cautelari proposte ex adverso;
- con deliberazione n.288 dell’11/02/1997 la G.R. ratificando i mandati difensivi conferiti d’urgenza dal Presidente all’avv.Bruno Amendolito, deliberava di proporre gravame avverso le citate ordinanze dinanzi al Consiglio di Stato, nonché costituirsi nei giudizi di merito pendenti dinanzi al T.A.R. Lecce;
- con rispettive sentenze nn. 969/01, 968/01 e 967/01 del 17/01/2001 il T.A.R. Puglia II° sezione di Lecce dichiarava in parte la cessazione della materia del contendere e, in parte, accoglieva i ricorsi in ordine alla richiesta di pagamento delle differenze retributive, compensando le spese;
- L’Avv.Amendolito, esaurita la propria attività, trasmetteva alla Regione Puglia, in data 10/12/2008, note specifiche, acquisite agli atti dell’Avvocatura Regionale in data 15/12/2008 Prot. n. 11/L/29375, per un importo complessivo di euro 4.039,20, al lordo di ritenuta d’acconto, senza C.A.P. e I.V.A.;
- a seguito dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell’Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nel minor importo di euro 4.774,04, al lordo di ritenuta d’acconto;
- con D.G.R. n. 7818 del 21/10/1997 si è già proceduto alla liquidazione delle competenze a favore del legale per l’attività espletata nei giudizi in oggetto dinanzi al C.d.S. per un importo complessivo di euro 8.086,52, al lordo di ritenuta;
- considerato che l’impegno di spesa assunto con la citata delibera n. 288/97 (€ 12.000.000 = euro 6.197,48) è risultato insufficiente, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del

debito nei confronti del legale officiato per l’importo di euro 4.774,04 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-in ossequio all’orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 ES.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 4.774,04 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

all’impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 4.774,04 (al lordo di ritenuta d’acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O.”Liquidazione Spese Legali” e dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 4.774,04, al lordo di ritenuta d'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Bruno Amendolito;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 4.774,04 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2012

Cont. n. 2744/07/B. - Corte d'Appello di Taranto - REGIONE PUGLIA C/ ALBANO Luciano + 2. Competenze Avv. Quintino Lobello. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- in data 02/12/2009, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva all'Avvocato Quintino Lobello l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi alla Corte d'Appello di Taranto nel giudizio di appello proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza n. 7514 del 06.10.2009 emessa dal Tribunale di Taranto - Sez. Lavoro a favore dei sigg. Albano Luciano, Basile Angelo Raffaele e Pepe Ariberto dipendenti regionali;
- con deliberazione n. 230 del 02/02/2010 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;
- con determinazione dirigenziale n. 1147 dell'11.12.2008 si impegnava e pagava la somma di euro 500,00 comprensivo di IVA e CAP quale acconto al prefato legale;
- la controversia si concludeva con sentenza n. 7514 del 06.10.2009 del Tribunale di Taranto che accoglieva il ricorso proposto dai sigg. Albano Luciano, Basile Angelo Raffaele e Pepe Ariberto condannando la Regione al pagamento di euro 2.500,00 a titolo risarcitorio per ciascuno dei ricorrenti, ed euro 1.900,00 per spese di giudizio, l'Avv. Quintino Lobello, esaurita l'attività, con nota del 22.10.2009 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per complessivi euro 1.976,66;
- l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha rideterminato ex officio l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Quintino Lobello, pari alla somma complessiva di euro 1.504,83 (al lordo delle ritenute);
- si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi euro 1.504,83, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Quintino Lobello;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei con-

fronti del legale officiato, ammontante ad euro 1.504,83, ed alla connessa variazione del bilancio 2012;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.504,83 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Quintino Lobello, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno della spesa, liquidazione e pagamento di euro 1.504,83, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio per il pagamento di competenze professionali spettanti all'Avv. Quintino Lobello in relazione all'incarico di rappresentanza e difesa dallo stesso espletato nel cont. n. 2477/07/B. dinanzi al Tribunale di Taranto Sez. Lavoro ed ammontante ad euro 1.504,83;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2021

Cont. n. 1215/12/BU. Consiglio di Stato - Roma -. I.P. S.p.a. / Regione Puglia e Comune di Bari. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, con-

fermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso spedito per la notifica il 20 luglio 2012, la I. P. Srl ha proposto dinanzi al Consiglio di Stato incidente di esecuzione nell'appello iscritto al n.3273/2007, ivi impugnando la determinazione dirigenziale del Servizio Ecologia della Regione n.96/2012, con cui si è disposto di sottoporre a VAS la variante ordinaria a PRG adottata dal Commissario ad acta, avente ad oggetto il suolo relativo al progetto della "Sede Unica degli Uffici Giudiziari (cd. cittadella della giustizia) di Bari".
- Data l'importanza della questione, ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio, il Presidente della G.R. con proprio mandato urgente del 6/9/2012 ha conferito il relativo incarico di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale ratifichi il mandato di rappresentanza e difesa conferito all'avv. Anna Bucci nel ricorso per incidente di esecuzione nell'appello iscritto al n.3273/07 Consiglio di Stato.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18", istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Ecologia Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2059

Cont. n. 515/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce - S.G.+2/ Comune di Grottaglie e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, con-

fermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 4/3/2011, passato per notifica il 16 detti, iscritto al n.659/2011, i sigg.ri S.G.+2 hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce, per l'annullamento, fra l'altro, il PRG di Grottaglie approvato definitivamente con DGR n.2965 del 28/12/2010.
- Data l'importanza della questione, confermata anche dal Servizio Urbanistica Regionale, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 30/1/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella

competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;


a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di resistere nel giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**